



Dicastero:

Amministrazione

Messaggio municipale:

NO 1610

Oggetto:

***Convenzione concernenti la gestione del
poligono di tiro di Quartino tra il Comune
di Gordola e il Comune di Gambarogno***



Messaggio municipale no 1610

Convenzione concernenti la gestione del poligono di tiro di Quartino tra il Comune di Gordola e il Comune di Gambarogno

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale sottoponiamo, per esame e approvazione, la convenzione per la gestione del poligono di tiro di Quartino, necessaria a formalizzare i rapporti istituzionali e di collaborazione in ossequio ai disposti cantonali, segnatamente della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP).

La Convenzione è tra il Comune di Gambarogno e i Comuni facenti parte del comprensorio di tiro assegnato al nostro poligono di Quartino, o meglio i Comuni di Brione S. Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca.

1. PREMESSA

Secondo i disposti del nuovo Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione federale (RLALM) del 14 aprile 2021 la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) è l'autorità competente per definire i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro.

In un primo momento, a dipendenza dell'infrastruttura disponibile, la SMPP definisce il Comune e la società di tiro di riferimento e, in seguito, il comprensorio dei Comuni che sono vincolati a far capo allo stand di tiro designato.

Il Comune di riferimento allestisce quindi una Convenzione "modello", per la gestione dell'impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione e degli investimenti (art. 9 cpv. 4 RLALM), condividendola con i Comuni del comprensorio i quali la sottopongono per approvazione formale da parte del rispettivo Legislativo.

Essendo il comprensorio definito per Legge da un'istanza cantonale (la SMPP, tema che sarà sviluppato più avanti nel Messaggio), si è chiesto alla Sezione degli enti locali (SEL) se vi fossero gli estremi per attivare le Convenzioni in modo diretto, senza doverle sottoporre a tutti Legiscamunali, in quanto visto come eccesso di formalismo (allo scopo di velocizzare una procedura già determinata). La SEL ha confermato che, pur condividendo tale agevolazione, la Legislazione in vigore non prevede espressamente tale possibilità ed è pertanto opportuno rimanere fedeli ai dettami della Legge organica comunale, al fine di evitare, o se del caso correttamente gestire, eventuali ricorsi. Ricorsi che, ricordiamo, sarebbero un mero atto di sfiducia e che presumibilmente, riservate le decisioni del Consiglio di Stato, non porterebbero a decisioni differenti.

2. CRONISTORIA

A seguito dell'entrata in vigore il 1. settembre 2011 della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom), mancando i presupposti per conformarsi alla nuova Legge, il Consorzio Piazza di Tiro fu sciolto. In particolare, interpellata la Sezione degli enti locali (SEL), alla Delegazione consortile venne confermato che l'attività legata alla piazza di tiro di Quartino,



essendo un'attività di poca entità e pur riguardando più Comuni, non sottostà alla LCCom, ma deve essere gestita nella forma semplice (Convenzione).

La SEL, avvalendosi dei disposti dell'art. 47 cpv. 7 LCCom, autorizzò dunque il Consorzio Piazza di tiro di Quartino a mantenere gli statuti in vigore fino al 31 dicembre 2013, chiedendo nel contempo ai Municipi consorziati e alla Delegazione di attivarsi nella ricerca di una soluzione alternativa.

Il 29 luglio 2013 la Delegazione consortile, sentiti gli allora Comuni interessati (Cadenazzo, Gambarogno, Gordola e Sant'Antonino), avviò la procedura di scioglimento del Consorzio, con l'impegno da parte del Comune di Gambarogno ad assumere la gestione della Piazza di tiro, rilevandone tutti gli attivi e i passivi.

A fine 2013, per regolare l'esercizio della Piazza di tiro di Quartino, cui fanno capo tutte le Società di tiro con sede nei Comuni di Cadenazzo, Gambarogno, Gordola e Sant'Antonino, il Comune di Gambarogno, in qualità di Comune sede, sottopose ai Comuni interessati una Convenzione da sottoscrivere. La Convenzione indicava pure l'istituzione di una Commissione intercomunale a salvaguardia degli interessi dei Comuni convenzionati.

Nel 2014, con la cessazione dell'attività della Società tiratori della Verzasca, il Dipartimento delle Istituzioni revocò allo stand di tiro di Sonogno l'autorizzazione d'esercizio. I Comuni della Verzasca, di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo furono quindi assegnati alla struttura di Quartino. Tuttavia, siccome era in corso il progetto aggregativo della Verzasca (comprese le frazioni di Valle di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo), in accordo fra le parti, l'aggiornamento della Convenzione fu prorogato.

Alla luce dell'aggregazione del Comune di Verzasca (18.10.2020) e dell'istituzione dei nuovi Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo risultanti dalle rispettive frazioni del Piano, si procedette con la modifica della Convenzione, aggiungendo ai Comuni di Cadenazzo, Gambarogno, Gordola e Sant'Antonino i Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Verzasca. Oltre all'allargamento del comprensorio, si dovette tenere anche in considerazione le modifiche nel frattempo introdotte dalla Legge federale sull'esercizio di tiro e sull'amministrazione militare, nonché dall'Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio, secondo cui tutti i costi generati dai poligoni di tiro devono essere ripartiti tra i Comuni, proporzionalmente alla popolazione. Il finanziamento delle spese di gestione con tasse e contributi prelevati dalle singole Società di tiro fu perciò stralciato dal documento. Tra il 2021 e il 2022 i Municipi dei Comuni coinvolti sottoposero la Convenzione ai rispettivi Legislativi.

Nel frattempo vi fu però un'ulteriore modifica legislativa, segnatamente con l'entrata in vigore della Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM, 17.12.2020) e del relativo Regolamento di applicazione (RLALM, 14 aprile 2021). In particolare, per il nostro Cantone, la SMPP diventa l'autorità preposta ad assegnare, in modo insindacabile, i Comuni che non dispongono sul loro territorio di un poligono di tiro e che non possono quindi adempiere direttamente con un proprio poligono abilitato agli obblighi previsti dalla Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, ad un impianto di tiro per le attività di tiro fuori del servizio (art. 8 cpv. 1 RLALM), previa consultazione dell'Ufficiale federale di tiro del 17° circondario (UFT17) e della Federazione ticinese delle Società di tiro (FTST). Con quest'ultima modifica legislativa l'Ente locale deve in sostanza sottostare alla decisione della SMPP e i Comuni sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, di risanamento e di investimento (art. 9 cpv. 4 RLALM) del poligono a cui sono assegnati.

Ai Comuni che ancora non avevano ratificato la Convenzione, di comune accordo con la SMPP, fu quindi chiesto di sospendere la procedura di approvazione in quanto l'atto diventava obsoleto



(nella forma in cui era allestito) e gran parte dei postulati già erano disciplinati dalla nuova Legislazione. Il Municipio di Gambarogno, coordinandosi con la SMPP, intavolò una serie di approfondimenti relativi al futuro dello stand di Quartino e alle misure necessarie per mantenerne l'operatività, anche considerando il recente progetto per la realizzazione dello Stand di tiro cantonale al Monte Ceneri. Con l'ispettore di tiro e la SMPP si definirono quindi i passi necessari al mantenimento del poligono, la realizzazione di interventi quali la sistemazione della butte e delle linee di tiro, nonché i risanamenti fonico e per inquinamento da metalli pesanti.

Il Municipio del Comune di Gambarogno, alla luce degli approfondimenti esperiti e ricevuta conferma da parte della SMPP di poter beneficiare di un sussidio, in senso esteso, nella misura del 25% dell'investimento, ritenne idoneo portare avanti i progetti di risanamento (di cui parte delle opere già eseguite) con la consapevolezza che una scelta contraria avrebbe implicato:

- lo smantellamento della struttura di Quartino, compresa la bonifica del sedime dai metalli pesanti, le cui ingenti spese sarebbero dovute essere ripartite quota parte sugli anni di esercizio tra i Comuni convenzionati;
- l'obbligo di far capo a poligoni di altri Comuni, quali Biasca o Monte Ceneri, con costi ben superiori a quelli prospettati per il risanamento dello Stand di Quartino (p. es. (Monte Ceneri prevede la partecipazione dei Comuni nella misura 31% su un investimento di ca. CHF 108 MIO).

Da qui l'opportunità, nonché necessità di modificare la Convenzione integrando anche la ripartizione degli oneri in caso di investimento.

Con decisione n. 180.133 del 12.12.2022, la SMPP ha deciso di assegnare provvisoriamente il i Comuni di Minusio, Orselina, Brione s/ Minusio, Mergoscia e Tenero-Contra allo Stand di tiro del Gambarogno, in quanto il poligono di Minusio non era agibile e necessitava di risanamento, segnatamente a causa della sua posizione in prossimità dell'abitato.

Con decisione no. 180.051 del 4 marzo 2024, la SMPP ha confermato l'attuazione della misura, decretando la dismissione del poligono di Minusio e definendo il nuovo Comprensorio di tiro, con i Comuni di Gambarogno, Brione s/Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca che fanno capo allo Stand di tiro di Quartino.

3. LA CONVENZIONE TRA COMUNE DI RIFERIMENTO E COMUNI CONVENZIONATI

Sulla base del modello allestito dal Circondario Federale di Tiro 17 è stata allestita la nuova Convenzione oggetto del presente messaggio municipale, adeguandola alle particolarità della nostra piazza di tiro.

Nella sua forma la Convenzione permette di essere applicata dai Comuni in modo flessibile, dacché i Comuni del comprensorio non vengono specificati/elencati (art. 4). Eventuali decisioni future della SMPP postulanti la modifica del comprensorio o, in caso di aggregazioni, non imporranno dunque tutti i Comuni a dover sottoporre nuovamente la Convenzione ai propri Legislativi (art. 15), che adeguerà di conseguenza il riparto.

La Convenzione, allegata e parte integrante del presente Messaggio, indica le competenze del Comune di riferimento (art. 5) e il ruolo degli organi, in particolare Esecutivo, Legislativo e Commissione intercomunale (art. 6). All'inizio di ogni quadriennio il Municipio di ogni Comune convenzionato nomina un membro della Commissione intercomunale, di principio il Capo dicastero sicurezza pubblica, o un altro membro dell'Esecutivo. La Commissione ha le seguenti competenze:



- preavvisare il preventivo e il consuntivo annuale all'attenzione dei Municipi dei Comuni del comprensorio di tiro;
- formulare all'indirizzo del Municipio del Comune sede preavvisi e proposte inerenti le opere di miglioria della Piazza di tiro;
- formulare all'indirizzo del Municipio del Comune sede proposte orientate a migliorare la gestione e l'utilizzo della Piazza di tiro.

Finanziamento

Il finanziamento delle attività del Poligono sarà garantito tramite:

- le quote di partecipazione dei Comuni facenti parte del comprensorio di tiro secondo decisione della SMPP;
- le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari in servizio che dovessero utilizzare la Piazza di tiro;
- la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Il Comune di riferimento, sulla base del consuntivo annuale trasmesso dalla Società di tiro di riferimento, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio in base alla chiave di riparto sancita dall'art. 11 della Convenzione. La chiave di riparto prevede nel dettaglio una partecipazione alle spese di gestione proporzionalmente alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'ultimo anno accertato dall'Ufficio federale di statistica (UFS).

Ad esempio per il 2024, le spese di gestione pari a CHF 64'257.45 sono state ripartite tra i Comuni secondo la popolazione residente permanente al 31 dicembre 2023 (totale popolazione Comuni del comprensorio: 32'649, corrispondenti a un pro-capite di CHF 1,968).

Tabella 1 Popolazione residente permanente al 31.12.2023

Comune	Abitanti
Brione S. Minusio	442
Cadenazzo	3'111
Cugnasco-Gerra	2'862
Gambarogno	5'086
Gordola	4'814
Lavertezzo	1'238
Mergoscia	203
Minusio	7'365
Orselina	699
Sant'Antonino	2'646
Tenero-Contra	3'397
Verzasca	786
Totale	32'649



Per le spese d'investimento la Convenzione distingue:

- investimenti inferiori ai CHF 500'000.00: i costi sono ripartiti fra i Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto esposta all'art. 11, ovvero considerando la popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'ultimo anno accertato dall'UFS, sotto forma di affitto annuo per l'uso della struttura. L'affitto è indicizzato e aggiornato annualmente in base alla somma degli investimenti realizzati, considerando interessi e ammortamenti, secondo i disposti della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (art. 10 cpv. 5 della Convenzione).
- investimenti superiori ai CHF 500'000.00: le spese saranno ripartite proporzionalmente ai disposti dell'art. 11 e tutti i Comuni dovranno attivare la spesa nel loro conto investimenti. Resta imprescindibile l'eventuale approvazione da parte di tutti i Legislativi o, se nei limiti della delega, dei Municipi dei Comuni interessati.

I Comuni del comprensorio saranno informati e aggiornati su progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti per il tramite della Commissione intercomunale, con i dovuti tempi per permettere le opportune riflessioni.

La Convenzione è stata approvata dalla SMPP, con decisione no. 180.057 del 1° luglio 2025, allegata al presente Messaggio, ed entrerà in vigore con l'approvazione da parte di tutti i Legislativi dei Comuni del comprensorio e dopo ratifica dell'Autorità superiore.

Aspetti procedurali e formali

- Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Legislazione (articolo 26 del Regolamento Comunale).
- Quoziente di voto: per l'approvazione degli articoli della convenzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (10) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
- Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).
- Collisione di interesse: Il Municipio ricorda ai membri del Consiglio Comunale che chi dovesse trovarsi in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC) non può prendere parte alla discussione e al voto durante la seduta di CC e in sede di esame commissionale non potrà presenziare nel momento in cui la Commissione affronterà l'esame di questo MM. Si invitano quindi tutti i Consiglieri comunali che si trovano in una situazione di collisione di interesse ad applicare quanto indicato sopra.

A seguito di quanto sopra esposto, in applicazione degli artt. 13 cpv. 1, 42 e 193a LOC s'invita il Consiglio comunale a voler



risolvere:

E' approvata la Convenzione tra il Comune di Gordola e il Comune di Gambarogno, concernente la gestione della piazza di tiro di Quartino.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

f.to D. Vignuta

f.to D. Galli

Approvato con risoluzione municipale no. 1598 del 3 novembre 2025

Allegati:

- Convenzione
- Decisione 180.057 SMPP

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE GAMBAROGNO
E
I COMUNI DEL COMPRENSORIO DI TIRO DEL GAMBAROGNO

PREMESSE:

- A. Sul territorio del Comune di Gambarogno (in seguito "Comune di riferimento"), ai mappali no. 350 e 351 RFD Gambarogno-Magadino, si trova il poligono di tiro (in seguito "Poligono").
- B. I Comuni del Comprensorio di tiro (in seguito "Comuni del Comprensorio") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, o di un poligono di tiro abilitato, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM). Il Comprensorio di tiro è definito dalle aree giurisdizionali del Comune di riferimento e dei Comuni del Comprensorio che sono assegnati al Poligono.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del Comprensorio, compresi quelli del Comune di riferimento, è assegnato l'utilizzo del Poligono situato nel Comune di riferimento. I Comuni del Comprensorio sono pertanto tenuti a partecipare ai costi di gestione, di risanamento e di investimento, anticipati dal Comune di riferimento, come previsto dalle disposizioni federali e cantonali.
- D. L'area oggetto della Convenzione è specificata nell'allegato planimetrico, parte integrante. Trattasi di beni amministrativi inalienabili, di proprietà del Comune di riferimento, siti fuori zona edificabile. Parte dei sedimi rientra nelle zone di protezione delle acque sotterranee, che presentano delle limitazioni d'uso disciplinate nella Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) e nell'Ordinanza per la protezione delle acque (Opac), nonché ogni altra legge o norma applicabile alla fattispecie.
- E. Le occupazioni parziali dei mappali no. 350 RFD Gambarogno-Magadino da parte del Patriziato di Contone e no. 351 RFD Gambarogno-Magadino per la sede della Società tiratori Campagna di Contone-Quartino (in seguito "Società di tiro di riferimento"), sono gestite con accordi separati, da parte del Comune del riferimento, e non riguardano la presente Convenzione.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente Convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LALM) del 17 dicembre 2020;
- il Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RLALM) del 14 aprile 2021
- i comprensori di tiro, rispettivamente la giurisdizione di tiro, sono stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni (in seguito SMPP) tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- ogni altra disposizione eventualmente applicabile.

Art. 2 Scopo

La presente Convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del Comprensorio, nonché la ripartizione degli oneri e il ruolo del Comune di riferimento.

Art. 3 Caratteristiche della struttura

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale federale di tiro (in seguito UFT) e della SMPP di:

- a) 8 bersagli elettronici a 300m;
- b) stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche, parapalle e cassoni per la raccolta del piombo;
- c) campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- d) casa del tiratore con servizi annessi;
- e) piazzale.

Art. 4 Comprensorio di tiro

¹ I Comuni facenti parte del Comprensorio sono quelli definiti dalla SMPP con pubblicazione sul FU.

² In caso di modifiche relative al Comprensorio di tiro decise dalla SMPP, il Comune di riferimento gestisce la comunicazione con vecchi e nuovi Comuni; questi ultimi sottopongono per competenza decisionale agli organi Legislativi la Convenzione.

Art. 5 Competenze del Comune di riferimento

Il Comune di riferimento ha le/i seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione e in base agli ordini dell'UFT, delle CCT e della SMPP, di tutte le pratiche e decisioni di progettazione, autorizzazione, finanziamento relativi agli interventi di investimento, con lo stanziamento dei relativi crediti in base alle disposizioni di legge puntualmente applicabili. Gli investimenti sono realizzati dal Comune;
- b) trasmette ai Comuni del Comprensorio il preventivo (entro il 15 ottobre dell'anno precedente) e il consuntivo (entro il 15 marzo dell'anno successivo) della gestione corrente e degli investimenti relativi al Poligono;
- c) garantisce la necessaria liquidità per la gestione corrente delle attività inerenti il Poligono, tenuto conto dell'art. 9 della presente Convenzione;
- d) autorizza in modo autonomo i lavori, previo preavviso della Commissione intercomunale, che non beneficino di sussidi a livello cantonale o federale.

Art. 6 Organi

¹ L'Esecutivo

Il Municipio del Comune di riferimento è l'organo esecutivo unico responsabile per lo svolgimento dei disposti dell'art. 5 della presente Convenzione, riservate le competenze del Legislativo.

² Il Legislativo

L'Assemblea popolare o i Consigli comunali del Comprensorio di tiro secondo i disposti dell'art. 4 della presente Convenzione, sono competenti per l'approvazione della stessa.

³ La Commissione intercomunale

- a) All'inizio di ogni quadriennio è nominata una Commissione intercomunale composta dal Capo dicastero sicurezza pubblica o un altro membro dell'Esecutivo dei Comuni del Comprensorio.
- b) All'interno della Commissione sono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.
- c) A discrezione della Commissione, alla stessa possono partecipare, secondo necessità, funzionari comunali o esperti esterni.

Nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti del Comune di riferimento, la Commissione ha le seguenti competenze:

- a) preavvisa il preventivo e il consuntivo annuale all'attenzione degli Esecutivi del Comune di riferimento e dei Comuni del Comprensorio;
- b) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, i preavvisi e le proposte inerenti le opere di investimento e/o miglioria del Poligono;
- c) formula, all'indirizzo del Municipio del Comune di riferimento, le proposte intese a migliorare la gestione e l'utilizzo del Poligono.

Art. 7 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il Comune di riferimento anticipa gli oneri assicurativi e di responsabilità civile, per eventuali danni subiti per eventi naturali o causati dall'attività svolta presso il Poligono, ripartendoli tra i Comuni del Comprensorio di tiro nel conteggio annuale.

Art. 8 Finanziamento

¹ Il Comune di riferimento svolge i compiti previsti dall'art. 5 della presente Convenzione, da espletare secondo le procedure di Legge.

² Il Comune di riferimento provvede al finanziamento mediante:

- a) la propria quota di partecipazione e quella dei Comuni del Comprensorio;
- b) le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari e paramilitari in servizio che dovessero utilizzare il Poligono;
- c) la fatturazione di prestazioni straordinarie.

Art. 9 Gestione corrente

¹ Il Comune di riferimento provvede al finanziamento, sulla base del consuntivo annuale trasmesso dalla Società di tiro di riferimento, relativo alle attività del Poligono; esso allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del Comprensorio in base ai disposti dell'art. 11 della presente Convenzione e provvede all'incasso dai medesimi.

² In particolare rientrano nelle spese di gestione:

- a) i costi amministrativi;
- b) le indennità versate al custode;
- c) l'affitto per la piazza di tiro, aggiornato annualmente sull'indice dei prezzi al consumo;
- d) i costi assicurativi per stabili e Responsabilità civile;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione;
- f) l'acquisto di materiale e macchinari;
- g) le spese per materiale di cancelleria;
- h) le spese postali;
- i) le spese di manutenzione;
- j) ogni altra spesa.

³ In accordo con la Società di tiro di riferimento, il recupero delle spese a carico dei Comuni del Comprensorio è calcolato di regola a fine anno, e incassato di regola nel primo trimestre dell'anno successivo; il Comune di riferimento ha la facoltà di richiedere degli acconti ai Comuni del Comprensorio.

Art. 10 Investimenti

¹ Gli interventi di investimento sulla struttura sono realizzati dal Comune di riferimento, previo preavviso della Commissione intercomunale. Nel caso beneficiano di sussidi a livello cantonale o federale, sono preavvisati pure da parte dell'UFT e della SMPP.

² Il Comune di riferimento realizza gli investimenti, in qualità di proprietario della struttura e ne disciplina i controlli. Detto Comune deve ossequiare tutte le procedure di Legge, in particolare la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

³ I Comuni del Comprensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il Poligono. Il Comune di riferimento, per il tramite della Commissione intercomunale, informa i Comuni del Comprensorio su progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti.

⁴ Le spese di investimento sono ripartite fra i Comuni del Comprensorio sulla base della chiave di riparto prevista all'art. 11 della presente Convenzione.

⁵ Per spese di investimento inferiori ai CHF 500'000.00, i costi sono ripartiti fra i Comuni del Comprensorio secondo il riparto di cui all'art. 11 della presente Convenzione, sotto forma di affitto annuo per l'uso della struttura. L'affitto è indicizzato e aggiornato annualmente, in base alla somma degli investimenti realizzati, considerando interessi e ammortamenti, secondo i disposti della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. Il finanziamento degli investimenti, alla modalità su indicata, è computato dall'anno successivo al termine dell'investimento.

Art. 11 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

¹ Il Comune di riferimento e i Comuni del Comprensorio partecipano alle spese di gestione e di investimento del Poligono proporzionalmente alla popolazione residente permanente al 31 dicembre (fa stato l'ultimo dato noto pubblicato annualmente dall'Ufficio federale di statistica).

² Per modifiche del Comprensorio di tiro, si richiama il contenuto dell'art. 15 della presente Convenzione.

Art. 12 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹ Il Comune di riferimento sottoscrive una Convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono.

² A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive uno o più Accordi con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro, corpi militari e paramilitari). Questi Accordi regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e le spese da essi derivanti, in applicazione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro.

Art. 13 Tenuta dei conti

I conti sono integrati nella contabilità del Comune di riferimento, in un apposito Servizio, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Art. 14 Durata e disdetta

¹ In assenza di modifiche legislative di diritto superiore, che dovessero privare d'oggetto la presente Convenzione, la stessa ha una durata indeterminata, fintanto che gli abitanti dei Comuni del Comprensorio fanno capo al Poligono.

² In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del Comprensorio secondo il riparto dell'art. 11 della presente Convenzione.

³ Ciascuna parte può disdire la Convenzione con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno, in caso di modifica del Comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro. A tal proposito, sono riservate le decisioni della SMPP. I costi netti connessi allo scioglimento della Convenzione possono essere addebitati al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 15 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del Comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente Convenzione si adatterà alle mutate condizioni, diventando nulla per i Comuni uscenti e valida per quelli entranti, previo avallo dei rispettivi Legislativi.

Art. 16 Rimedi di diritto

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente Convenzione si applicano le ordinarie vie amministrative.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore a seguito dell'approvazione dei Legislativi dei Comuni del Comprensorio, con la ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Ogni precedente disposizione vigente in materia è abrogata.

La presente Convenzione è:

- approvata dal Municipio di ... con risoluzione no. 770 del 28 ottobre 2024;
- approvata dal Consiglio comunale di ... il xx;
- ratificata dalla Sezione Enti locali il xx

180.057

Bellinzona

1 luglio 2025

Sezione del militare e della protezione della
popolazione
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 33 21
fax +41 91 814 44 77
e-mail di-smpp@ti.ch
web www.ti.ch/militare

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Municipio di Gambarogno	
2 LUG 2025	
No. reg.:	
Della Santa	
Piazza	
Rossi	
Sussigan	
Verbola	

La Sezione del militare e della protezione della popolazione

statuendo sull'istanza del 18/28 febbraio 2025 del Municipio del Comune di Gambarogno postulante l'approvazione della modifica della convenzione conclusa con i Comuni del comprensorio di Brione S. Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca per la gestione del poligono di tiro di Quartino;

preso atto che:

- la convenzione è stata adottata con testo uniforme dal Consiglio comunale di Gambarogno in data 16 dicembre 2024;
- le pubblicazioni hanno avuto regolarmente luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;
- per il resto il contenuto nella Convenzione non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, applicabile via art. 193a cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione delle convenzioni va pubblicato all'albo comunale;

decide:

1. È approvata la modifica della convenzione conclusa tra il Comune di Gambarogno e i Comuni di Brione S. Minusio, Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Orselina, Sant'Antonino, Tenero-Contra e Verzasca per la gestione del poligono di tiro di Quartino.
2. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
3. Comunicazione:
Invio per posta A
 - Municipio del Comune di Gambarogno; Via cantonale 138, 6573 Magadino
 - Municipio del Comune di Brione S. Minusio; Via Orselina 1, 6645 Brione S. Minusio
 - Municipio del Comune di Cadenazzo; Carà 2, 6593 Cadenazzo
 - Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra; Via Locarno 7, 6516 Cugnasco
 - Municipio del Comune di Gordola; Via San Gottardo 44, 6596 Gordola
 - Municipio del Comune di Lavertezzo; Via Malpensata 4, 6595 Riazino
 - Municipio del Comune di Mergoscia; 6647 Mergoscia
 - Municipio del Comune di Minusio; Via San Gottardo 60, CP 115, 6648 Minusio
 - Municipio del Comune di Sant'Antonino; Via Municipio 10, CP 48, 6592 Sant'Antonino
 - Municipio del Comune di Tenero-Contra; Via Stazione 7, 6598 Tenero
 - Municipio del Comune di Verzasca; Via S. Antonio 5, 6632 Vogorno

Decisione n. 180.057 del 1 luglio 2025

Invio via e-mail

- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)

PER LA SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE
Il Caposezione:


Ryan Pedevilla

Il Comandante di circondario:


Stefano Fedele